

COMUNE DI LASTEBASSE
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.06.2000

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il trattamento dei dati sensibili è disciplinato dalla legge 675/96, così come modificata dal D.Lgs.vo n. 135/99 e circolari applicative che prevedono una triplice forma di trattamento dei dati sensibili da parte della P.A:
 - a) solo se previsto da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
 - b) in assenza di disposizioni di legge, con autorizzazione del Garante, su richiesta della P.A., una volta individuato il preminente interesse pubblico;
 - c) nel caso in cui la legge individua le rilevanti finalità di interesse pubblico, ma non i dati e le operazioni eseguibili.A tal fine si precisa che:
 - le rilevanti finalità di interesse pubblico sono quelle evidenziate dalle leggi, dal Garante e dagli articoli 6 e seguenti del capo II del D.Lgs.vo 11.05.1999, n. 135;
 - i dati trattabili e le operazioni eseguibili saranno solo quelli strettamente indispensabili all'espletamento dei doveri di ufficio.

Articolo 2

Finalità e limiti del trattamento

1. Il Comune gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio Statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra Enti Pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli articoli 22 e 27 e nel rispetto dei principi di correttezza contenuti nell'articolo 9 della legge 675/96.
2. Gli accordi dovranno contenere l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalità e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.
3. Tali garanzie dovranno essere formalmente assicurate in tutte le situazioni che prevedono l'accesso alle banche dati del Comune e nei rapporti con soggetti affidatari di attività e servizi per conto del Comune il cui svolgimento presupponga, come nel caso dei servizi socio assistenziali, la comunicazione di dati personali compresi quelli sensibili, nei limiti strettamente necessari.

Articolo 3

Definizioni di riferimento e correlazione con normative specifiche

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco, di garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 675 del 1996.
2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo 12.02.1993, n. 39.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.P.R. 10.11.1997, n. 513.
4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 sarà assicurata, anche qualora venisse utilizzata la firma digitale.

Articolo 4

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate su proposta dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi con atto del Sindaco.
2. I capi settore, responsabili del trattamento dei dati, qualora intervengano modificazioni all'elenco delle banche dati trattate, sottopongono al Sindaco il nuovo elenco ai fini della rettifica.

Articolo 5

Titolarietà delle banche dati

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 675/96.
I capi settore responsabili degli uffici e dei servizi, titolari di posizioni organizzative sono responsabili delle singole banche dati di competenza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 675/96, gestite dall'Amministrazione Comunale.
2. I responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, all'individuazione degli incaricati del trattamento. Nel caso di mancata individuazione, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

Articolo 6

Compito del Responsabile

1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali, nonché, alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.
2. Il responsabile provvede, sulla base delle direttive eventualmente impartite dal titolare, a dare istruzione per il corretto trattamento dei dati personali eseguendo a tal fine opportuni controlli.
 - Adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso.
 - Cura l'informazione agli interessati.
 - Controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati dagli artt. 22 e 27 della legge 675/96.
 - Invia al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 675/96.
3. Nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il responsabile competente per materia il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.

Articolo 7

Incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati procede all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 675/96.
2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

Articolo 8

Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 della legge 31.12.1996, n. 675.
3. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in forma associata e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra Enti pubblici o associazioni, disciplinate dall'art. 2 e delle ipotesi di cui al successivo articolo 9.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

Articolo 9

Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
2. Il titolare, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente per le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 10

Informazione

1. Il responsabile della banca dà ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'articolo 10 della legge 675/96.
I responsabili delle banche dati, a tal fine, curano l'adozione di modulistica che contenga l'informazione di cui all'articolo 10 della legge 675/96 nei casi in cui è richiesto dalla legge.

Articolo 11

Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge n. 675/96, indirizzano le relative istanze al titolare delle banche dati di riferimento.
2. Nella ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Articolo 12

Rapporti tra riservatezza ed accesso

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi restano ferme in quanto compatibili con la legge stessa.
2. Per quanto concerne il diritto di accesso riconosciuto agli amministratori, qualora si tratti di dati sensibili, esso può essere esercitato, con richiamo all'obbligo del segreto d'ufficio, solo se accompagnato da formale dichiarazione di utilità per l'espletamento del mandato.

Articolo 13

Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza sono quelle previste dal D.P.R. n. 318 del 28.07.1999; vengono in particolare previste le seguenti misure minime di sicurezza, che i responsabili del trattamento, attraverso l'istruttore programmatore di gestione operativa, dovranno curare che vengano attuate:
 - a) per il trattamento con strumenti elettronici, viene inserita una parola chiave per l'accesso ai dati e vengono individuati per iscritto i soggetti preposti alla custodia delle parole chiave stesse.
 - b) per il trattamento dei dati gestiti con strumenti diversi da quelli elettronici si stabilisce che:
 - gli incaricati al trattamento abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai loro compiti.
 - gli atti ed i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi muniti di chiave ad accesso selezionato, spetta ai responsabili del trattamento, controllare l'accesso agli archivi in parola.